

REGOLAMENTO (CE) N. 822/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2577/94 recante misure particolari relative ai titoli di esportazione per il malto rilasciati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione⁽²⁾, ha limitato al 30 giugno 1995 la validità dei titoli di esportazione qualora essa superi tale termine; che, tuttavia, l'articolo 4 dello stesso regolamento prevede la possibilità di adottare altre misure onde evitare un'interruzione degli scambi di prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CE) n. 2577/94 della Commissione, del 24 ottobre 1994, recante misure particolari relative ai titoli di esportazione per il malto rilasciati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1994⁽³⁾, prevede l'emissione di titoli di secondo rilascio per il periodo dal 21 marzo al 3 aprile 1995; che dato il ritardo con cui è stata adottata la normativa di attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round è opportuno rinviare il suddetto termine, nonché il termine entro cui deve essere comunicato alla Commissione il numero totale e i titoli di secondo rilascio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2577/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

« — titolo di secondo rilascio, il titolo sostitutivo ai sensi del presente regolamento rilasciato tra il 21 maggio e il 6 giugno 1995 »;

2) all'articolo 2:

— al paragrafo 1, i termini « dal 21 al 31 marzo 1995 » sono sostituiti dai termini « dal 21 al 31 maggio 1995 »;

— al paragrafo 4, la data del 3 aprile 1995 è sostituita dal 6 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 marzo 1995.

Tuttavia, le domande presentate nel periodo dal 21 al 31 marzo si considerano presentate nel periodo dal 21 al 31 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 2.